

## **Deliberazione C.C. n. 26 del 28.06.2013**

### **OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI**

Assente Consigliere Ceccobao

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m., con i quali è stata istituita l'Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all'anno 2015.

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato.

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L. 201/2011, le aliquote dell'Imposta Municipale propria sono modulabili come segue:

**1) ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO**

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%).

**2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO**

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%).

**3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO**

solo riduzione fino allo 0,10 per cento.

**4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE:**

**a) FINO ALLO 0,40 PER CENTO nel caso di:**

1) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni);

2) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;

3) immobili locati;

**b) FINO ALLO 0,38 PER CENTO nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione.**

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di euro 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione per abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e che in tal caso il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale sono ulteriormente ridotte per l'anno 2013 rispetto al 2012 e che tale riduzione non è compensata dal diverso riparto tra Comuni e Stato del gettito dell' IMU delineato dal citato art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012.

VISTO il vigente "Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria" e tenuto conto delle agevolazioni ivi previste.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 07/06/2013 avente ad oggetto: "Presentazione dello schema di bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale 2013-2015 e della relazione tecnica del settore economico finanziario " che prevede, per il rispetto degli equilibri previsti dall'art. 162 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, una entrata della quota di competenza comunale dell' IMU per il 2013 pari ad Euro 1.300.000,00;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 05.06.2012 con la quale sono state stabilite le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2012:

- 1) ALIQUOTA DI BASE: 0,98 PER CENTO;
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,45 PER CENTO E APPLICAZIONE DELLE DETRAZIONI DI LEGGE;
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: ESENTI;
- 4) IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO AI SENSI DELL'ART. 43 DEL T.U. DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 917 DEL 1986: 0,88 PER CENTO;
- 5) TERRENI AGRICOLI: ESENTI;

CONSIDERATO che il gettito IMU per l'anno 2013, tenuto conto delle agevolazioni di cui sopra, può essere ottenuto con l'applicazione alla base imponibile stimata delle medesime aliquote e detrazioni in vigore per l'anno 2012.

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Omissis."*

VISTO l'art. 1, comma 381, della Legge 228/2012 che differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 bis del D.L. 201/2011 *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio dell' anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la*

*delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno".*

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare I nella seduta del 26/02/2013.

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Sentito il Sindaco il quale ha spiegato che si intende confermare le tariffe dell'esercizio 2012, senza operare aumenti, con un'osservazione di prospettiva, ovvero con l'intenzione di diversificare le categorie catastali, quando la normativa lo consentirà;

Sentito il consigliere Bussolotti il quale ha affermato che permangono le incertezze rispetto alle decisioni che potranno essere assunte dal Governo ed ha messo in evidenza che queste insicurezze producono anche notevoli difficoltà per i cittadini a comprendere il quadro complessivo;

Al termine il Sindaco ha messo ai voti la proposta con il seguente risultato:

Presenti e votanti	n.	09
Voti favorevoli	n.	09
Voti contrari	-	--

Visto l'esito della votazione, ad unanimità dei votanti espressa per alzata di mano:

### **DELIBERA**

1. di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'articolo 152 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;

2. di confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell' Imposta Municipale Propria vigenti per l'anno 2012 :

- ALIQUOTA DI BASE: 0,98 PER CENTO
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,45 PER CENTO E DETRAZIONI DI LEGGE
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: ESENTI
- IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO AI SENSI DELL'ART. 43 DEL T.U. DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 917 DEL 1986: 0,88 PER CENTO
- TERRENI AGRICOLI: ESENTI

3. di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36 tenuto dal MEF, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere, con votazione conforme ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.